

PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI
ALL'INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE
AGRICOLA.

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I: CRITERI GENERALI.....	3
CAPO II: ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI ED UTILIZZATORI	8
TITOLO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	16
CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI.....	16
CAPO II: GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE.....	24
CAPO III: GESTIONE DELL'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE	24
TITOLO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE	25
CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI	25
CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO.....	26
CAPO III: MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE	26
TITOLO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO	27
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	27
CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO	30
CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE	31
CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI.....	32
TITOLO V: MISURE AGGIUNTIVE CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI	34
CAPO I: MISURE AGGIUNTIVE	34
CAPO II: CONTROLLI	35
CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI	37

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: CRITERI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. In attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 Febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) il presente Piano d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione Lazio (di seguito Piano d'Azione), fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui al successivo articolo 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
2. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 30 luglio 2021, il presente Piano d'Azione, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento", delle "acque reflue", del "digestato" dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni di cui al presente Piano d'Azione, volte in particolare a:
 - a. proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
 - b. limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il Codice di Buona Pratica Agricola;
 - c. promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici acque reflue e digestato per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
3. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, la Regione Lazio, attiverà azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonché promuoverà attività di ricerca e di sperimentazione su scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 92, del D.lgs. n. 152/2006 e del D.M 5046 del 25 febbraio 2016, vengono fissati i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:
 - a) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Piano d'Azione;
 - b) acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f), del presente Piano d'Azione;

2. Vengono fissati altresì, la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato come definite all'articolo 3, comma 1, lettera o), del presente Piano d'Azione.
3. Si definiscono inoltre i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75/2010.
4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 e del digestato di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 solo quando sono rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica di cui al presente Piano d'Azione.
5. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, per quanto non previsto nel presente decreto, resta disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005.
6. L'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, per quanto non previsto nella presente norma, resta disciplinata dal D.lgs. n. 99/1992, dal D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Piano d'Azione si intende per:
 - a) "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
 - b) "stallatico": ai sensi dell'articolo 3, numero 20) del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
 - c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;
 - d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali di cui alla lettera o) del presente articolo, le frazioni chiarificate dei digestati stessi e se provenienti dall'attività di allevamento:
 - I. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - II. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - III. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - IV. le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al tabella C dell'allegato tecnico;
 - V. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.
 - VI. le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico.;
 - VII. eventuali residui di alimenti zootecnici;
 - e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono idonei all'utilizzazione agronomica i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di

almeno 90 giorni. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

- I. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- II. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- III. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui al tabella C dell'allegato tecnico;
- IV. i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di e/o compostaggio.

f) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, e dell'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 152/2006, dalle seguenti aziende:

- I. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
- II. imprese dedite all'allevamento di bestiame;
- III. imprese dedite alle attività di cui ai numeri I) e II) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- IV. piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera m);

g) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;

h) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;

i) "residui dell'attività agroalimentare": i residui di produzione individuati nell'Allegato tecnico parte 6 del presente Piano d'Azione, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

j) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente Piano d'Azione;

k) "accumulo di letami": deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite dal presente Piano;

l) "trattamento": qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente Piano d'Azione, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica,

che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;

m) "piccole aziende agroalimentari": le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;

n) "digestione anaerobica": processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

o) "digestato", "digestato agrozootecnico", "digestato agroindustriale": materiali derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui al presente Piano da sole e/o in miscela tra loro;

p) "impianto di digestione anaerobica": l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;

q) "impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui al presente Piano, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;

r) "impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui al presente Piano, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;

s) "MAS" quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura nelle zone vulnerabili ai nitrati;

t) "detentore": il produttore di effluenti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso e se ne assume la responsabilità;

u) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

v) "zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola": zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi (allegato 7, parte A del D.lgs. 152/2006) delimitate con Deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 30/07/2021;

w) "fertilizzante azotato": ai sensi del presente Piano d'Azione, qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:

- I. gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.lgs. n. 152 del 2006;
- II. i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse vegetali, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
- III. il digestato di cui alla lettera o) del presente Piano;
- IV. i fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75 del 2010 e in particolare quelli inclusi negli Allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli

inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;

x) "azoto disponibile al campo": azoto contenuto negli effluenti di allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio, comprensivo della quota derivante dal pascolamento degli animali o dall'allevamento all'aperto;

y) "efficienza fertilizzante degli effluenti di allevamento": il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;

z) "biomasse vegetali": materiali naturali, vegetali e non pericolosi, di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del Dlgs n. 152/2006 e residui dell'attività agroalimentari di cui alla lettera i) del presente Piano;

aa) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole;

bb) "disciplinari di produzione integrata" della Regione Lazio insieme delle norme di coltivazione volte a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici;

cc) "piccoli allevamenti di tipo familiare": insediamenti aventi come scopo prevalente il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 100 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile (avicoli, cunicoli) e inferiore a 6 UBA (unità di bestiame adulto) complessive per le altre specie (bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini);

dd) "disponibilità dei terreni": atto o contratto, diverso dal contratto d'affitto, con il quale un'azienda produttrice di effluenti di allevamento o digestato acquisisce il diritto di utilizzare terreni agricoli di terzi per l'utilizzazione agronomica di tali materiali;

ee) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere; (articolo 54, comma 1, lettera l del D.lgs. 152/2006)

ff) "appezzamento": insieme di terreni contigui o prossimi, anche se separati da scoline, fossi, capezzagne o strade, destinati ad un'unica coltura e gestiti con la medesima tecnica agronomica;

gg) "Piano di utilizzazione agronomica": strumento per la programmazione della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e assimilati per garantire la distribuzione e la ripartizione delle sostanze fertilizzanti in base ai fabbisogni delle colture ed ai loro ritmi di assorbimento nel rispetto dei limiti e divieti di cui al presente Piano;

hh) "concimi azotati e ammendanti organici": concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

ii) "corsi d'acqua superficiali": corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nel reticolo idrografico della Regione Lazio di cui alla DCR n. 18 del 23/11/2018;

ll) "destinatario": l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità.

mm) piano di fertilizzazione (PdF) documento tecnico con il quale si definiscono dosi, tipologie e modalità di impiego dei fertilizzanti distribuiti ad una coltura;

nn) azoto totale efficiente $N_e = (N_o) * k_o + F_c$

Dove:

N_e = quantità di azoto totale efficiente calcolata per la fertilizzazione della coltura;

N_o = azoto totale distribuito con gli effluenti di allevamento e/o digestati e/o dalle acque reflue (kg/ha);

K_o = efficienza dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento e/o digestati;

F_c = concimi azotati minerali e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (la loro efficienza è considerata sempre pari a 1).

oo) "Registro delle utilizzazioni" registro sul quale vengono riportati i volumi, e le quantità di azoto, il numero del documento di trasporto, i dati catastali delle superfici oggetto di spandimento, i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento, modalità di distribuzione degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati sul quale sono annotati.

CAPO II: ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI ED UTILIZZATORI

Articolo 4 - Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, fatti salvi i casi di esonero individuati nel presente Piano, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato nelle zone vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione e presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del presente Piano d'Azione.
2. La comunicazione deve essere presentata sia al Comune in cui è ubicato l'allevamento zootecnico e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati sia al Comune/Comuni nel cui territorio si effettua lo spandimento degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati nel caso in cui questi ultimi siano diversi da quello in cui è ubicato l'allevamento e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati.
3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue o digestato destinati all'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima della prima utilizzazione.
4. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione, da presentare prima dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e degli altri fertilizzanti oggetto del presente Piano d'Azione, sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 e dalla L.R. 14/1999 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) -
5. È fatta comunque salva la facoltà dei legali rappresentanti delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. In tal caso il Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), ha l'unico ruolo di trasferire l'istanza al Comune in cui ha sede l'azienda.
6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R n. 59/2013 in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, la comunicazione deve essere ripresentata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
7. Nel caso di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R n. 59/2013, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al comma 3 del presente articolo.
8. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione, fatto

salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione completa, secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico Parte 1, 2 e 3 del presente Piano d'Azione:
 - a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato zootecnico e/o agroindustriale superiore a 3.000 kg;
 - b) le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, e le aziende con gli allevamenti bovini e bufalini con più di 500 UBA;
 - c) gli impianti di trattamento di effluenti di allevamento e/o biomasse che producono più di 27.000 kg di azoto all'anno;
 - d) Aziende con produzioni ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che intendono utilizzare l'azoto anche nel periodo compreso tra 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio.
10. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico Parte 1 del presente Piano d'Azione:
 - a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;
11. Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale inferiore a 1.000 kg.
12. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, deve tener conto degli obblighi derivanti dal presente Piano.
13. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica e i Piani di Utilizzazione Agronomica di cui all'articolo 5, già presentati al momento dell'entrata in vigore del presente Piano restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle disposizioni del presente Piano.
14. La comunicazione deve essere coerente con il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del presente Piano d'Azione per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano.
15. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, trasporto, spandimento di effluenti e/o di acque reflue e/o dei digestati siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere a compilare e sottoscrivere la parte di propria competenza della comunicazione.
16. La Comunicazione dovrà essere redatta secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione
17. La Regione, se del caso, adotta modalità informatizzata di gestione delle Comunicazioni al fine di semplificare le procedure amministrative in capo all'azienda.

Articolo 5 - Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende interessate predispongono

un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), a firma di un libero professionista competente in materia., completo o semplificato secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo.

2. Devono presentare un PUA completo, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 4 del presente Piano d'Azione:
 - a) le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o da digestato superiore a 6.000 kg in un anno;
 - b) le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, e le aziende con gli allevamenti bovini e bufalini con più di 500 UBA :
 - c) gli impianti di trattamento di effluenti di allevamento e/o biomasse che producono più di 27.000 kg di azoto all'anno;
 - d) Aziende con produzioni ortofloricole e vivaistiche che intendono utilizzare l'azoto anche nel periodo compreso tra 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio.
3. Devono presentare un PUA semplificato, secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 4 alla presente Piano, le aziende che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o da digestato, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;
4. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedano la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni.
5. Il PUA deve essere elaborato secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico, Parte 4 del presente Piano.
6. Il PUA deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.
7. La Regione, se del caso, adotta modalità informatizzata di gestione del PUA al fine di semplificare le procedure amministrative in capo all'azienda.

Articolo 6 - Piano di Fertilizzazione

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica della concimazione azotata e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende interessate predispongono un Piano di Fertilizzazione (PdF) a firma di un libero professionista competente in materia secondo le indicazioni riportate nella Parte 9 dell'allegato tecnico al presente Piano.
2. Il piano di fertilizzazione è redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni, da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e prevedere il frazionamento della concimazione azotata.
3. Sono tenute a redarre, inviare al comune di riferimento e a conservare per 5 anni in azienda il Piano di Fertilizzazione, secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 9 al presente Piano, le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto minerale superiore a 6.000 kg in un anno.
4. Sono tenute a redarre e a conservare per 5 anni in azienda il Piano di Fertilizzazione, secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 9 del presente Piano d'Azione, le aziende che utilizzano un quantitativo di azoto minerale compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg in un anno.
5. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedano la modifica o l'aggiornamento, il Piano di Fertilizzazione ha la durata massima di 5 anni.

6. Il Pdf deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni;

Articolo 7 - Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei digestati al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto, redatto sulla base del modello di cui all'Allegato tecnico al presente Piano, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:
 - a) il numero di ordine progressivo di ciascun documento;
 - b) gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - c) la natura e la quantità degli effluenti e/o acque reflue e/o dei digestati, distinti in materiale palabile e non palabile, espressi in metri cubi o tonnellate;
 - d) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - e) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del titolare rappresentante della stessa, se diversa dall'azienda produttrice di effluenti e/o acque reflue e/o digestati;
 - f) gli estremi della comunicazione, nei casi in cui essa è prevista, redatta dal titolare dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato.
2. Nel caso in cui il produttore non sia l'utilizzatore, si avvalga di trasportatori esterni ed effettui i conferimenti ad un utilizzatore terzo, il documento di trasporto, dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, per ciascun trasporto. Delle quattro copie:
 - a) una sarà conservata a cura del titolare della comunicazione;
 - b) una sarà conservata dal trasportatore; tale copia dovrà accompagnare il trasporto dall'azienda al sito di spandimento;
 - c) una sarà conservata dal titolare del sito di spandimento;
 - d) una, controfirmata dal titolare del sito di spandimento, dovrà essere restituita al titolare della comunicazione entro sette giorni dall'acquisizione dei reflui.
3. Nel caso in cui il produttore sia anche utilizzatore e trasportatore, il documento di trasporto va redatto in due copie, di cui una rimane in azienda prima della partenza e l'altra accompagna l'automezzo durante il trasporto.
4. Il documento di trasporto, composto da fogli numerati deve essere conservato per due anni ed esibito in caso di controllo.
5. Nella fase di trasporto è vietata la miscelazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei digestati fra di loro o con altri materiali, con altri sottoprodotti o con rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006.
6. Il titolare della comunicazione detiene il "Registro delle utilizzazioni" degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento. Il "Registro delle utilizzazioni" dovrà essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico al presente Piano e deve essere detenuto e compilato anche dal detentore degli effluenti e/o le acque reflue e/o digestati che li utilizza agronomicamente.
7. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall'azienda al di fuori della viabilità aziendale è

obbligatorio riportare sul "Registro delle utilizzazioni" il numero del documento di trasporto cui l'uscita stessa si riferisce.

8. Sul Registro devono essere annotate in maniera completa, entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, le seguenti informazioni:
 - a. la data in cui avviene lo spandimento;
 - b. la quantità di effluente e/o di acque reflue e/o di digestati, distinta in materiale palabile e non palabile, espressa in metri cubi o tonnellate;
 - c. l'indicazione di foglio e particella dell'appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento;
 - d. le modalità di trasporto e distribuzione.
9. Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.
10. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e/o digestato e/o acque reflue tramite la rete viaria pubblica principale effettuato verso terreni in uso (proprietà, affitto, in disponibilità) o contenitori di stoccaggio in uso alla stessa impresa da cui si origina il materiale trasportato, con mezzi immatricolati come agricoli ai sensi del Codice della Strada, è richiesta una copia della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano.

Articolo 8 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell'impianto di trattamento dei reflui può cedere gli effluenti di allevamento e/o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola e/o dell'impianto che cede, deve trasmettere al Comune copia del contratto stipulato, oltre alla comunicazione di cui all'articolo 4. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni al Comune e a produrre la relativa documentazione.
2. Il detentore di effluenti di allevamento e/o digestato ceduti da un'impresa produttrice ubicata fuori dal territorio regionale deve trasmettere la copia del contratto stipulato di cessione al Comune dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento.
3. Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
4. La comunicazione iniziale, di cui al comma 1, deve essere presentata dal produttore e dal detentore, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle rispettive attività.
5. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 4 del presente Piano d'Azione, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare al Comune, e a conservare in azienda, copia del contratto di cessione.
6. L'impresa che ha la disponibilità dei terreni è responsabile della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati.

Tabella A1 - Sintesi degli obblighi documentali

Tipologia di azienda	Documentazione da trasmettere al Comune/Comuni	Documentazione pressol'azienda	Limite di azoto zootecnico da effluenti	Limite MAS
Azienda che produce e utilizza effluenti/digestato**/ acque reflue ≤ 1.000 kg azoto/anno)	- Esonero	- Registro utilizzazioni	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
Azienda che produce effluenti/digestato**/ acque reflue $1.000 < \text{kg}$	- Comunicazione semplificata - Contratti di cessione effluenti/digestato	- Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato	_____	_____
Azienda che utilizza effluenti/digestato**/ acque reflue ($1.000 < \text{kg}$ azoto ≤ 3.000)	- Comunicazione semplificata - Contratti di cessione effluenti/digestato	- Registro utilizzazioni - Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
Azienda che produce e utilizza effluenti/digestato**/ acque reflue $3.000 < \text{kg}$ azoto ≤ 6.000 kg	- Comunicazione completa - PUA semplificato (solo se si utilizzano tra 3.000 e 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Eventuali contratti di cessione effluenti/digestato - Eventuali contratti dei terreni in concessione	- Registro utilizzazioni - PUA semplificato (solo se si utilizzano tra 3.000 e 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Documenti di trasporto - Eventuali contratti di cessione effluenti/digestato - Eventuali contratti dei terreni in concessione	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
Azienda che produce effluenti/digestato** / acque reflue $3.000 < \text{kg}$ azoto ≤ 6.000 kg	- Comunicazione completa - Contratti di cessione effluenti/digestato	- Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato	_____	_____
Azienda che utilizza effluenti/digestato**/ acque reflue ($3.000 < \text{kg}$ azoto ≤ 6.000)	- Comunicazione completa - PUA semplificato (solo se si utilizzano tra 3.000 e 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Contratti di cessione effluenti/digestato	- Registro utilizzazioni - PUA semplificato (solo se si utilizzano tra 3.000 e 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si

PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI ALL'INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Tipologia di azienda	Documentazione da trasmettere al Comune/Comuni	Documentazione pressol'azienda	Limite di azoto zootecnico da effluenti	Limite MAS
Azienda che produce e utilizza effluenti/digestato**/ acque reflue > 6.000 kg azoto/anno	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione completa - PUA completo (solo se si utilizzano più di 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Eventuali contratti di cessione effluenti/digestato - Eventuali contratti dei terreni in concessione 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazioni - PUA completo (solo se si utilizzano più di 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Documenti di trasporto - Eventuali contratti di cessione effluenti/digestato - Eventuali contratti dei terreni in concessione 	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
Azienda che produce > 6.000 kg azoto/anno	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione completa - Contratti di cessione effluenti/digestato 	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato 	—	—
Azienda che utilizza > 6.000 kg azoto/anno	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione completa - PUA completo (solo se si utilizzano più di 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Contratti di cessione effluenti/digestato 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazioni - PUA completo (solo se si utilizzano più di 6.000 kg di azoto all'anno in ZVN) - Documenti di trasporto - Eventuali contratti di cessione effluenti/digestato - Eventuali contratti dei terreni in concessione 	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
<ul style="list-style-type: none"> -Aziende soggette ad AIA* -Aziende di bovini/bufalini con oltre 500 UBA - Impianti di trattamento reflui e/o biomasse che producono >27.000 kg azoto/anno 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione completa - PUA completo - Contratto di cessione effluenti/digestato 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazioni - PUA completo - Documenti di trasporto - Contratti di cessione effluenti/digestato 	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si
-Aziende che utilizzano > 6.000 kg azoto minerale /anno	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di fertilizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di fertilizzazione da conservare in azienda 	—	si

PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI ALL'INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Tipologia di azienda	Documentazione da trasmettere al Comune/Comuni	Documentazione pressol'azienda	Limite di azoto zootecnico da effluenti	Limite MAS
- Aziende che utilizzano (3.000 < kg azoto ≤ 6.000) minerale /anno		- Piano di fertilizzazione da conservare in azienda		si
-Aziende che utilizzano < 3.000 kg azoto minerale /anno		- Quaderno di campagna		si
- Aziende con produzioni ortofloricole e vivaistiche che intendono utilizzare l'azoto anche nel periodo compreso tra 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione completa - PUA completo - Eventuali contratti dei terreni in concessione 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazioni - PUA completo - Documenti di trasporto - Eventuali contratti dei terreni in concessione 	N zootecnico 170 kg/ha/anno ⁽¹⁾	si

Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale.

** per digestato si intende la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento

Le aziende vitivinicole che producono un quantitativo di acque reflue uguale o inferiore a 1000 m3 annui e le utilizzano per la fertilizzazione di terreni in loro disponibilità in un quantitativo massimo di 100 m3/ha sono esentate dalla presentazione della Comunicazione

TITOLO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI

Articolo 9 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni del presente Piano, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture

Articolo 10 - Divieti di utilizzazione degli effluenti di allevamento palabili, digestato solido e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.

75

1. L'utilizzazione agronomica degli "effluenti di allevamento palabili", "digestato solido" nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato:
 - a. almeno entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
 - c. almeno entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 - d. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - e. nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - f. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - g. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - h. sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione, effettuata ai sensi del D.lgs. n. 99/92 e alla distribuzione dei reflui oleari effettuata ai sensi della Legge n. 574/96;
 - i. in tutti i casi previsti da specifiche normative di settore.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal DM 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto.
3. L'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati al letame è vietato dal 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo. Il letame bovino, ovicaprino e di equidi può essere utilizzato anche nei mesi invernali su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole, fatta eccezione per il periodo 15 dicembre -15 gennaio.
4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato dal 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto che possono essere utilizzati anche nei mesi invernali in presenza di tenori di azoto totale inferiori al 2,5 % sul secco di cui non oltre

il 20 % in forma ammoniacale;

5. L'utilizzo delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% è vietato dal 1° novembre alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo;
6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati
7. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è consentito esclusivamente:
 - a. in presenza della coltura;
 - b. al momento della semina;
 - c. per le colture arboree in fase di impianto, limitatamente agli ammendanti organici di cui sopra;
 - d. nei seguenti casi di presemina:
 - I. su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
 - II. con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30 kg per ettaro.
8. Salvo norme più restrittive indicate per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 kg di azoto per ettaro per le colture erbacee ed orticole ed a 60 kg di azoto di azoto per ettaro per le colture arboree.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, non si applicano ai seguenti casi:
 - a. canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali;
 - b. sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.
10. Per le aziende con produzioni ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, gli effluenti di allevamento palabili, il digestato solido e i concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, possono essere utilizzati anche dal 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio a condizione che gli apporti massimi di azoto, per intervento, non superino una dose di azoto di 50 kg/ha. Le aziende con produzione ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che intendono utilizzare l'azoto anche nel periodo compreso tra 1° novembre fino alla fine del mese di gennaio sono tenute alla redazione del PUA di cui all'articolo 5 del presente Piano d'Azione e della Comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano d'Azione.

Articolo 11 - Divieti di utilizzazione degli effluenti di allevamento non palabili, digestato liquido e delle acque reflue

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati (digestato liquido e acque reflue) è vietato:
 - a. almeno entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
 - c. almeno entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

- d. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - e. nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - f. almeno entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
 - g. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - j. sui terreni con pendenza media superiore al 10%.
 - k. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - l. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - m. sui terreni interessati allo spandimento di fanghi di depurazione o di reflui oleari
 - n. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto, volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal DM 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto.
3. Per i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue è fatto altresì divieto di utilizzo:
- a. dal 1° novembre fino alla fine di gennaio nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;
 - b. dal 1° novembre fino alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.
4. Per le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, i concimi azotati e ammendanti organici possono essere utilizzati anche dal 1° dicembre novembre fino alla fine del mese di febbraio gennaio a condizione che gli apporti massimi di concimi azotati per intervento, tenuto conto della quantità massima di azoto indicata nel Piano di fertilizzazione aziendale e comunque con una dose di azoto non superiore ai 50 kg/ha.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, non si applicano ai seguenti casi:
- a. canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali;
 - b. sistemi di scolo aziendale purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.

Articolo 12 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica, alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi e alla protezione dell'ambiente.
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico, nel rispetto dei valori individuati nella tabella B e nella tabella C dell'Allegato tecnico Parte 10 del presente Piano d'Azione.
3. In presenza di particolari modalità di trattamento degli effluenti di allevamento di cui alla Parte 8 dell'allegato tecnico del presente Piano d'Azione la quantità e le caratteristiche degli stessi possono differire dai valori di cui alle tabelle riportate al comma 2 del presente articolo. L'azienda che adotti tali particolari modalità dovrà allegare, alla comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano d'Azione, apposita relazione tecnica a firma di un libero professionista competente in materia.
4. I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
5. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e preferibilmente, per un corretto equilibrio agricoltura e ambiente, prevedere la loro copertura. In ogni caso i contenitori per lo stoccaggio devono garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate agli articoli 13 e 14 del presente Piano d'Azione.

Articolo 13 - Stoccaggio dei letami/materiali palabili

6. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio.
7. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo riferimento ai valori individuati nella tabella B dell'Allegato tecnico parte 10 del presente Piano.
8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, avviene in base ai valori di riferimento della tabella B dell'Allegato tecnico Parte 10 del presente Piano. Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.
9. Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato. Di seguito si riportano i parametri, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:
 - a. fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
 - b. 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
 - c. 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;

- d. fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - e. 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - f. 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
 - g. 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
 - h. 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 centimetri nel caso dei bovini, di 15 centimetri per gli avicoli e di 30 centimetri per tutte le altre specie.
 2. Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.
 3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque sono sottoposti all'ambito di applicazione dei liquami trattati nei paragrafi seguenti. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 90 giorni.
 4. Per i piccoli allevamenti di tipo familiare come definiti nell'articolo 3 lettera cc i parametri per il calcolo del volume degli stoccaggi di cui al presente punto possono essere raddoppiati.
 5. Per la realizzazione di nuovi stoccaggi si rimanda alle disposizioni di cui alla Parte 7 dell'Allegato tecnico.

Articolo 14 - Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.
2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di 1×10^{-7} cm/s) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano garanzia di durata almeno decennale;
 - b) Siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
 - c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
 - d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo della struttura plastica;
 - e) siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal basso.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella tabella B Parte 10 dell'allegato tecnico
7. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
 - a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicaia, prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini. In assenza di tali caratteristiche, il volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera b);
 - b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).
8. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
9. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.
10. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio di liquami i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale sono contenuti nell'Allegato tecnico, parte 7.

Articolo 15 - Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
2. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
3. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-

vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

4. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 del presente articolo ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 4, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni.
5. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
6. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
7. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Per le disposizioni e le prescrizioni inerenti le caratteristiche dei nuovi contenitori di stoccaggio degli effluenti e dei materiali assimilati, si rimanda a quanto disposto nella Parte 7 dell'Allegato tecnico.

Articolo 16 - Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti all'articolo 3 del presente Piano d'Azione è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti o delle Aree Aziendali Omogenee.
2. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a. nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano
 - b. a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
 - c. a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - d. a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 - e. ad una distanza inferiore a 100 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
 - f. a distanza inferiore a 10 metri da strade statali, provinciali, comunali.
3. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a 3 mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non può essere ripetuto nel medesimo luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicunicoli valgono le disposizioni previste per i letami.
4. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
5. Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.
6. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali

biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.

Articolo 17- Dosi di applicazione

1. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.
2. La quantità di effluente/digestato che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento zootecnico/acque reflue non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.lgs. n.75/2010.
3. Il quantitativo di azoto prodotto in allevamento è calcolato sulla base dei valori di cui alla tabella B Parte 10 dell'Allegato tecnico.
4. Il quantitativo di azoto proveniente dal digestato per la quota derivante dalla digestione degli effluenti di allevamento zootecnico è effettuato secondo le indicazioni di cui alla Parte 6 dell'Allegato tecnico.
5. Il quantitativo di azoto proveniente dalle acque reflue è effettuato sulla base del relativo contenuto di azoto determinato come specificato nella Parte 5 dell'allegato tecnico del presente Piano d'Azione.
6. Particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti che determinano valori diversi di quantità e di caratteristiche degli effluenti rispetto a quanto riportato nella sopraindicata documentazione, dovranno essere giustificati da una relazione a firma di un tecnico competente in materia, allegata alla documentazione da inoltrare ai Comuni.
7. La quantità di azoto totale efficiente di cui all'articolo 3 comma 1 lettera nn) del presente Piano d'Azione per le singole colture è definito nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'articolo 5.
8. È obbligatorio il rispetto dei MAS di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) e riportati nella tabella D Parte 10 dell'Allegato tecnico.
9. Per le aziende che utilizzano effluenti anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 170 kg per ettaro per anno deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile.

Articolo 18- Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a. l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
 - b. l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - c. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. n. 75 del 2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al Titolo III del presente Piano d'Azione, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA e del presente Programma d'azione;
 - d. lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni

in atmosfera quali spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interrimento entro le 24 ore, fertirrigazione;

- e. l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA e del presente Programma d'azione;
 - f. la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e del presente Programma d'azione in particolare al Titolo II Capo III;
2. Al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA e del presente Programma d'azione o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interrimento di paglie e stocchi.

CAPO II: GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE

Articolo 19 - Misure obbligatorie

1. L'azienda agricola che presenta più del 30% della superficie agricola utilizzabile ricadente all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e che utilizza una quantità di azoto minerale superiore ai 3.000 kg di azoto/anno, deve disporre di un Piano di Fertilizzazione (PdF) nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio secondo quanto indicato nell'articolo 6 del presente Piano d'Azione. L'azienda è tenuta alla conservazione del Piano di Fertilizzazione (PdF) per 5 anni e renderlo disponibile all'autorità competente al controllo.
2. L'azienda agricola che presenta più del 30% della superficie agricola utilizzabile ricadente all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e che utilizza una quantità di azoto minerale superiore ai 6.000 kg di azoto/anno, deve trasmettere il Piano di Fertilizzazione (PdF) al comune di riferimento.
3. L'azienda agricola che presenta tutta o parte della propria superficie agricola utilizzabile ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati dovrà registrare tutte le operazioni colturali di fertilizzazione organica e inorganica, sul Quaderno di Campagna come da modello in allegato e/o sul Registro delle utilizzazioni degli effluenti. Le registrazioni dovranno essere conservate per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.
4. L'elaborazione del Piano di Fertilizzazione (PdF) sarà redatta secondo il modello riportato nell'allegato tecnico del presente Piano d'Azione.

CAPO III: GESTIONE DELL'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE

Articolo 20 - Divieti

1. L'irrigazione per scorrimento è vietata sui terreni:
 - a. con pendenze superiori ai 3%, salvo il ricorso ad opportune sistemazioni irrigue;
 - b. su terreni con uno strato utile all'approfondimento radicale inferiore a 20 cm.

Articolo 21 - Misure obbligatorie

1. L'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo le indicazioni presenti nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Lazio di cui alla DD n. G00970 del 4 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni (Disciplinari di produzione integrata 2019 – Norme generali Allegato B “Linee Guida per l'irrigazione della produzione integrata”). In ogni caso si devono rispettare i volumi massimi di adacquamento (V_{max} , m³/ha), di seguito riportati, in funzione delle caratteristiche granulometriche

dei suoli (tessitura USDA):

- a. terreno sabbioso (sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso): 350 m³/ha
 - b. terreno franco (franco, franco limoso, limoso): 450 m³/ha
 - c. terreno argilloso, (franco sabbioso argilloso, franco argilloso, franco limoso argilloso, argilloso, argilloso sabbioso, argilloso limoso): 550 m³/ha
2. I volumi irrigui massimi per intervento sono vincolanti solo per gli impianti irrigui per aspersione e per le manichette ad alta portata; viceversa non ci sono limitazioni per gli impianti microirrigui (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette di bassa portata).

TITOLO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE

CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI

Articolo 22 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti da:
 - a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. imprese dedite all'allevamento del bestiame;
 - c. imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m³ all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno
 - d. aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m³ all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno.
2. Non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica le acque reflue di seguito elencate:
 - a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
3. Per le acque reflue così come disciplinate si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4. Le aziende vitivinicole che producono un quantitativo di acque reflue uguale o inferiore a 1000 m³ annui e le utilizzano per la fertilizzazione di terreni in loro disponibilità in un quantitativo massimo di 100 m³/ha sono esentate dalla presentazione della comunicazione.

Articolo 23 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami di cui all'articolo 11 del presente Piano d'Azione.

CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Articolo 24 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo delle acque reflue nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico, nel rispetto delle dosi di applicazione e dei divieti temporali.
3. I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

Articolo 25 - Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.
2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.
3. I contenitori per lo stoccaggio e trattamento delle acque reflue devono rispettare la distanza di almeno 100 metri dagli immobili ad uso abitativo e di 10 metri dalle strade.
4. Ove possibile, escludere, attraverso opportune deviazioni, le acque di prima pioggia così come definite dall'articolo 30, comma 3 del PTAR (D.C.R. n. 18 del 23/11/2018) provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
5. I contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che li utilizza per fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.

CAPO III: MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 26 - Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'articolo 17 del presente Piano d'Azione per la distribuzione degli effluenti di allevamento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a), b), c), è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.
3. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella Comunicazione

e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito nell'articolo 9 relativo all'uso degli effluenti di allevamento.

4. La dose totale di acque reflue da applicare al suolo agrario dovrà essere determinata sulla base di due parametri specifici (contenuto di azoto totale e volume del materiale apportato), ovvero:
 - a. in funzione del contenuto di azoto:
 - I. La quantificazione di acqua reflua da utilizzare come fertilizzante è in funzione del relativo contenuto di azoto determinato come specificato nell'allegato tecnico Parte 5 del presente Piano d'Azione.
 - II. L'applicazione al terreno deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente equivalente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. La corretta dose di azoto da distribuire si basa sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno (dotazione all'uscita dall'inverno e quota derivante dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico) e apportato con fertilizzazione.
 - III. In assenza di dati sperimentali aziendali, per i fabbisogni di azoto delle colture è possibile far riferimento alla tabella 1 del CDPA DM Mipaaf del 19/4/1999 ed alla Disciplina della Produzione Integrata della Regione Lazio. La quantità di azoto distribuita non deve superare il fabbisogno delle colture, previsto in funzione dei risultati produttivi ottenibili e specifici per ambiente di coltivazione.
 - IV. La quantità massima di acque reflue così caratterizzate applicabile al suolo agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a 170, Kg/ha/anno inteso come quantitativo medio aziendale.
 - V. La verifica delle concimazioni minerali azotate integrative, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di Condizionalità (Reg. CE 1306/2013).
 - b. in rapporto al volume di liquido apportato:
 - I. per quanto riguarda l'utilizzo agronomico dei reflui oleari si rimanda a quanto stabilito dal DM 6/7/2005.
 - II. L'agronomo o tecnico abilitato attraverso il PUA dovrà giustificare i volumi individuati sulla base dello specifico piano di coltivazione adottato e sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche ed ambientali dei rispettivi "siti di spandimento".

TITOLO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Criteri generali

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:
 - a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 28, comma 1 del presente Piano d'Azione e destinato ad utilizzazione agronomica;
 - b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione.
 - c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato è assimilabile, per quanto attiene agli effetti

fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I del presente Piano d'Azione, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista al comma 1 dell'articolo 17 del presente Piano d'Azione.
3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 11 del presente Piano d'Azione. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 10, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 11.

Articolo 28 - Produzione del digestato

1. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
 - a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006;
 - b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 5046/2016, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
 - c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente Piano d'Azione;
 - d) le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente Piano d'Azione;
 - e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) del presente Piano d'Azione, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
 - h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella I B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
3. Ai fini del presente Piano d'Azione, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

Articolo 29 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
 - a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
 - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 30 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal DM n. 5046/2016, il digestato di cui del presente Piano d'Azione è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica, autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 28 comma 1;
 - b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente Titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare al Comune la comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano d'Azione, quando dovuta;
 - c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni del presente Piano d'Azione. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 40 del presente Piano d'Azione. Fatte salve le operazioni su richiamate, finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive e ammendanti del digestato, ed ogni altro trattamento autorizzato dalle autorità competenti che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale non si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica.
 - d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente Piano d'Azione e, in particolare, quelli individuati all'Allegato tecnico, Parte 6, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Articolo 31 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono e/o utilizzano digestato, sono tenute a presentare al comune competente la comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano d'Azione, secondo le modalità indicate nella Parte 3 dell'Allegato tecnico. La comunicazione deve contenere anche i seguenti elementi:
 - a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 28, comma 3;
 - b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, specificando il soggetto fornitore;
 - c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 37, come specificato nella parte 6 dell'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
 - a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto, come definito in fase di autorizzazione ambientale, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
 - b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità oppure di contratti di conferimento del digestato a soggetti terzi;
 - c) redazione del PUA, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Piano d'Azione;
 - d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.

Articolo 32 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni di cui alla Parte 6 dell'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione.

Articolo 33 - dose di applicazione

1. La dose totale da applicare al suolo agrario dovrà essere determinata sulla base di due parametri specifici: contenuto di azoto totale e volume del materiale apportato (volume di acqua + volume materiali solidi) secondo le modalità indicate nella Parte 6 dell'Allegato tecnico.

CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Articolo 34 - Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al comune competente la comunicazione di cui all'articolo 4 del presente Piano d'Azione, appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 31, comma 1.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico.
4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui alla Parte 3 dell'Allegato tecnico, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nella Parte 6 dell'Allegato tecnico.

Articolo 35 - Utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno calcolato come media aziendale, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni della Parte 6 dell'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Articolo 36 - Produzione del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
 - e) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
 - f) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
 - g) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
 - h) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - i) non si tratta di materiali o sostanze pericolose o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto del presente Piano d'Azione.

2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui all'articolo 28, comma 1 lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Articolo 37 – Adempimenti del produttore del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 28, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al comune competente la comunicazione di cui all'articolo 4, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 31, comma 1.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione.
4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, e la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui alla Parte 3 dell'Allegato tecnico, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nella Parte 6 dell'Allegato tecnico.

Articolo 38 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di allevamento.
2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni della Parte 6 dell'Allegato tecnico. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 39 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinate alla digestione anaerobica di cui all'articolo 28, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e

comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 14 qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, e secondo le modalità di cui all'articolo 13 qualora abbia caratteristiche di palabilità.
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, fatto salvo il comma 6 dell'articolo 14.

Articolo 40 - Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:
 - a. "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
 - b. "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
 - c. "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
 - d. "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
 - e. "essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
 - f. "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti;
 - g. "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
 - h. "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;
 - i. "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione;
 - j. ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

Articolo 41 - Modalità di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le modalità di distribuzione del digestato devono rispettare quanto previsto all'articolo 18.
2. Le dosi di applicazione dei digestati devono rispettare il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili ai nitrati e non vulnerabili.
3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

TITOLO V: MISURE AGGIUNTIVE CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I: MISURE AGGIUNTIVE

Articolo 42 - Gestione integrata degli effluenti zootecnici

1. Le Regione Lazio, nell'ambito del Programma d'azione, favorisce politiche per la gestione degli effluenti di allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui al DM 25/06/2016 - Allegato III, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali anche in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati oppure a rischio di eutrofizzazione, la Regione rende obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui al DM 25/06/2016 l'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati, come stabilito dall'art. 92, comma 8, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le Regione potrà prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura e ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui al DM 25/06/2016 Allegato III, parte B.
4. La Regione nei tempi previsti dal DM 25/2/2016, definirà l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 art. 41 del DM 25/06/2016 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1 del DM 25/06/2016, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato, III parte B, punto 2 del DM 25/06/2016, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

Articolo 43. Attività di prevenzione

1. La Regione Lazio, tenuto conto delle disposizioni di cui alla presente Piano d'Azione, al fine di tutelare i suoli dall'inquinamento arrecabile da concimi minerali ed altri fertilizzanti, programma interventi a favore delle aziende situate nelle zone vulnerabili ai nitrati, quali:
 - I Formazione ed informazione sui Programmi di azione e sul Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), con l'obiettivo di:
 - a. far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili ai nitrati le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
 - b. formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;

- c. mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
 - d. promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale (es: ISO 14000).
- II Finanziamenti, in accordo con la normativa comunitaria, indirizzati al rispetto del presente Piano d'Azione attraverso interventi strutturali e conversione delle colture o delle pratiche agricole; a tal fine promuove l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi al fine di ridurre drasticamente il carico di nutrienti nelle acque.

CAPO II: CONTROLLI

Articolo 44 - Monitoraggio e controllo

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 6, parte AI alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua per tramite dell'ARPA i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, La Regione Lazio sulla base delle "Comunicazioni" presentate in adempimento al presente Piano d'Azione e delle altre conoscenze disponibili riguardo lo stato delle acque, degli allevamenti, delle coltivazioni, delle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, anche sulla base di un eventuale sistema informatizzato di raccolta e gestione della documentazione di cui agli artt. 4 e 5, organizza anche nelle zone non vulnerabili:
 - a) controlli cartolari con incrocio di dati che potranno interessare almeno il 10 % delle comunicazioni ricevute nell'anno;
 - b) controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente Piano d'Azione, impegnando risorse interne in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario, nei limiti del 4%.

Nel caso i controlli di cui ai punti precedenti dovessero ricadere in comprensori più intensamente coltivati, al fine di evitare eccessi nei suoli di azoto e fosforo, verrà valutata l'integrazione dei controlli cartolari con analisi chimiche dei suoli per verificare il contenuto di questi elementi.

3. La Regione Lazio attraverso le proprie strutture competenti trasmette, anche per le zone non vulnerabili ai nitrati, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.
4. La Regione Lazio, nell'ambito delle attività di monitoraggio volte a verificare i rischi di contaminazione dei suoli, predispone, in applicazione alla presente norma, un piano di monitoraggio, al fine di verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali. La Regione Lazio sulla base di tali verifiche individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo sulla base delle specifiche condizioni locali.

5. Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero alla Comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a. effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
 - b. presenza delle colture indicate;
 - c. rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.
6. I controlli di cui al presente punto tengono anche conto delle procedure di controllo di cui al “punto 2”.
7. I controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, ai fini della tutela ambientale, sono effettuati da tutti i soggetti istituzionali preposti alle funzioni di controllo del territorio

Articolo 45 - Programma di verifica dell'efficacia del programma d'azione

1. Il programma d'azione è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.M. 5046 del 25 febbraio 2016 secondo i criteri generali indicati all'Allegato VIII del medesimo decreto.
2. Sono considerati utili ai fini della valutazione dell'efficacia del programma d'azione:
 - a. il numero di comunicazioni inviate e carichi di azoto apportati in campo;
 - b. la valutazione dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere, attraverso la rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento rappresentative e coerenti con le ZVN;
 - c. l'evoluzione delle pratiche agricole, degli assetti colturali, della variazione di caratteri del suolo.

Articolo 46 - Competenze dei comuni

1. I controlli e la sorveglianza per l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei digestati sono effettuati dai Comuni che hanno ricevuto la comunicazione.
2. Entro il 30 ottobre il Comune trasmette alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nelle more della predisposizione di un eventuale sistema informativo, una scheda di monitoraggio di cui all'Allegato tecnico del presente Piano d'Azione, in formato elettronico, contenente il numero totale di comunicazioni e, per ciascuna di esse: tipologia di allevamento o azienda agricola o azienda agroalimentare da cui provengono gli effluenti di allevamento o le acque reflue; quantità di effluenti o acque reflue prodotte; sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata, con l'indicazione dei fogli e delle particelle su cui è effettuato lo spandimento; caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.

Articolo 47 - Sanzioni

1. Sono fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del D.lgs. 152/2006 e all'art. 137 comma 14 dello stesso D.lgs. n. 152/2006.
2. La Regione Lazio sulla base delle risultanze dei controlli effettuati potrà prevedere un regime sanzionatorio specifico per la mancata osservanza dei vincoli previsti dal presente provvedimento.

Articolo 48. Comunicazioni

La Regione Lazio trasmette informazioni sullo stato di attuazione del Titolo V (ZVN) del DM 25/02/2016 con le modalità e le scadenze temporali di cui all'art. 44 dello stesso DM, con particolare

riferimento alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2002.

CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 - Abrogazione

1. Regolamento regionale 14 del 23 Novembre 2007 "Programma d'azione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente DGR che la sostituisce integralmente.
2. Regolamento regionale 9 Febbraio 2015 n. 1 – "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue".

Articolo 50 - Disposizioni finali e transitorie

Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, è vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale condizione non si adotta se sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato II, capo II, lettera b), qualora l'autorità sanitaria competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi. L'autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato, durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale. L'autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.

Articolo 51 - Entrata in vigore

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.